



Istituzione e funzionamento degli organismi di promozione dell'uguaglianza

Raccomandazione di politica generale n. 2 dell'ECRI: Punti salienti

” Nel corso di questi ultimi anni, sono stati istituiti in quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa degli organismi indipendenti per la promozione dell'uguaglianza. Tali organismi svolgono un ruolo essenziale per fare progredire l'uguaglianza tra i cittadini e combattere la discriminazione e l'intolleranza.

Si constata pertanto l'esistenza in Europa di un ricco e diversificato sistema di organismi di promozione dell'uguaglianza e di numerose buone prassi elaborate nei vari paesi. Al contempo, si riscontrano lacune e carenze in vari organismi di promozione dell'uguaglianza, in particolare a livello della loro indipendenza e dei loro finanziamenti.

La presente Raccomandazione di politica generale contiene orientamenti basati sulle migliori prassi e propone norme miranti ad aiutare gli Stati a rafforzare maggiormente i loro organismi di promozione dell'uguaglianza. Si concentra sugli elementi essenziali per favorire l'istituzione, l'indipendenza e l'effettivo funzionamento di organismi in grado di esercitare un reale impatto sulla promozione dell'uguaglianza tra le persone.

MESSAGGIO PRINCIPALE

— Gli Stati membri devono istituire forti organismi di promozione dell'uguaglianza in grado di agire in modo indipendente ed efficace.

— Tali organismi dovrebbero avere due funzioni principali: (i) promuovere l'uguaglianza e prevenire la discriminazione e (ii) fornire supporto e assistenza alle persone esposte al rischio di discriminazione e di intolleranza e avviare azioni legali a loro nome. Possono inoltre svolgere una terza funzione, ossia quella di decidere sul merito ai casi denunciati.

— Gli organismi di promozione dell'uguaglianza dovrebbero disporre delle competenze, dei poteri e delle risorse necessari per svolgere efficacemente le loro funzioni, ed essere accessibili a tutti.

RACCOMANDAZIONI SELEZIONATE

1. Istituire un solido organismo di promozione dell'uguaglianza.

- ▶ Gli organismi di promozione dell'uguaglianza dovrebbero essere istituiti in virtù di una disposizione costituzionale o di una legge del Parlamento.
- ▶ Dovrebbero avere il mandato di promuovere e conseguire l'uguaglianza, prevenire ed eliminare la discriminazione e l'intolleranza, e favorire la diversità e le buone relazioni tra i diversi gruppi di popolazione.
- ▶ Il loro mandato dovrebbe includere tutte le aree di attività del settore pubblico e privato.

2. Garantire la piena indipendenza degli organismi di promozione dell'uguaglianza.

- ▶ Gli organismi di promozione dell'uguaglianza dovrebbero essere istituiti come entità giuridiche distinte, al di fuori del potere esecutivo e legislativo.
- ▶ Dovrebbero essere pienamente indipendenti a livello istituzionale e operativo e funzionare senza ingerenze da parte dello Stato o dei partiti politici.



3. Dotare gli organismi di promozione dell'uguaglianza delle competenze necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

- ▶ **Promozione e prevenzione:** gli organismi di promozione dell'uguaglianza dovrebbero avere le competenze necessarie per promuovere l'uguaglianza e prevenire la discriminazione, in particolare conducendo inchieste, realizzando ricerche, sensibilizzando, sostenendo le buone pratiche, formulando raccomandazioni e contribuendo all'elaborazione della legislazione e delle politiche.
- ▶ **Supporto e assistenza nelle controversie:** dovrebbero essere competenti a ricevere reclami da parte di persone vittime di discriminazione e di atteggiamenti di intolleranza, fornire loro un sostegno individuale, consulenze e assistenza legali, avviare procedure di conciliazione, rappresentare in giudizio tali persone, intraprendere iniziative legali di natura strategica e adire le istituzioni e i tribunali.
- ▶ **Processo decisionale:** possono avere ulteriori competenze a esaminare le denunce di casi di discriminazione e prendere decisioni giuridicamente vincolanti che impongano sanzioni o formulare raccomandazioni non vincolanti.

4. Stabilire il quadro giuridico necessario per garantire che gli organismi di promozione dell'uguaglianza siano indipendenti ed efficaci.

- ▶ Gli organismi di promozione dell'uguaglianza dovrebbero disporre dei poteri adeguati per l'attività investigativa.
- ▶ I dirigenti dell'organismo di promozione dell'uguaglianza dovrebbero essere selezionati attraverso procedure trasparenti, basate sulle competenze e nell'ambito di un processo partecipativo, non ricevere istruzioni da altri enti ed essere protetti contro minacce, coercizioni o licenziamenti arbitrari.
- ▶ Gli organismi di promozione dell'uguaglianza dovrebbero decidere in modo indipendente in merito alla loro struttura interna, alla gestione del loro bilancio, all'assunzione e all'impiego del personale.
- ▶ Dovrebbero disporre di personale e di risorse e competenze per svolgere tutte le loro funzioni in modo efficace e con un reale impatto.
- ▶ Dovrebbero avere il diritto di rilasciare dichiarazioni in tutta indipendenza. I Parlamenti e i governi dovrebbero esaminare e discutere le loro relazioni e contribuire all'attuazione delle loro raccomandazioni.
- ▶ Dovrebbero sviluppare una strategia per definire la loro azione e aggiornarla regolarmente.
- ▶ Gli organismi di promozione dell'uguaglianza dovrebbero fungere da modello per quanto riguarda la diversità e parità di genere e coinvolgere le parti interessate nelle loro attività.

5. Accertarsi che gli organismi di promozione dell'uguaglianza siano facilmente accessibili per le persone vittime di discriminazione e intolleranza.

ECRI – LINK UTILI

Raccomandazione di politica generale n. 2 dell'ECRI sugli organismi di promozione dell'uguaglianza.

<http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-02rev-2018-006-ENG>

Raccomandazione di politica generale n. 7 dell'ECRI:

Legislazione nazionale per combattere il razzismo e la discriminazione razziale. <http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-07-2003-008-ITA>

Principi di Parigi dell'ONU e osservazioni generali.

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx>, p. 182 et observations générales, <https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Documents/ICC%20SCA%20General%20Observations.pdf>

Documento di lavoro delle Rete europea Equinet sullo sviluppo di norme relative agli organismi di promozione dell'uguaglianza <http://www.equineteurope.org/Equinet-Working-Paper-on-Developing-Standards-for-Equality-Bodies>

FATTI E CONCLUSIONI

“Le persone esposte alla discriminazione e all'intolleranza incontrano molteplici problemi e ostacoli nell'affrontare le disuguaglianze. Molte di loro non hanno né le capacità né le risorse per far valere i propri diritti. Gli organismi di promozione dell'uguaglianza svolgono pertanto un ruolo importante nell'assistere al riguardo”.

“Queste persone hanno spesso bisogno, all'inizio, di un sostegno personale ed emotivo per affrontare gli episodi di discriminazione o di intolleranza di cui sono vittime. In un secondo tempo, hanno bisogno di consulenza legale per chiarire i loro diritti e le vie di ricorso disponibili per ottenere che siano rispettati. Hanno in seguito bisogno di un'assistenza legale per rivolgersi alle istituzioni pubbliche e private, agli organi decisionali e ai tribunali per difendere i loro diritti”.

“Gli organismi di promozione dell'uguaglianza devono essere indipendenti, in particolare dal governo, per potere affrontare le questioni dell'uguaglianza, della discriminazione e dell'intolleranza nel modo che ritengono più opportuno e senza ingerenze da parte di qualsiasi istituzione. L'indipendenza è la condizione preliminare per garantire l'efficacia e l'impatto di tali organismi”.

“L'adeguatezza dei finanziamenti e del personale è un fattore chiave per l'efficacia degli organismi di promozione dell'uguaglianza e dovrebbe essere calcolata sulla base di parametri oggettivi”.

Citazioni tratte dalla Relazione esplicativa della Raccomandazione di politica generale n.2 dell'ECRI.